

Ambiente

PAGINA BIANCA

Ambiente

Il presente settore comprende un solo pronunciamento della Corte di Giustizia, emesso a definizione di un rinvio pregiudiziale elevato da un giudice italiano (C-254/08 “Art. 15 della direttiva 75/442/CEE, come modificato dall’art. 1 della direttiva 91/156/CEE – determinazione delle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TAR della Campania)”).

La sentenza in questione non è suscettibile di ingenerare movimenti finanziari rilevanti per il bilancio dello Stato italiano, dal momento che non contiene una dichiarazione di incompatibilità, con le norme comunitarie, del sistema tributario già vigente in Italia in materia di tasse sullo smaltimento dei rifiuti urbani. La sentenza della Corte di Giustizia, infatti, adotta la tesi della coerenza, con le norme europee, della preesistente normativa nazionale (periodo 2006/2007), contenente la disciplina fiscale relativa al finanziamento dello smaltimento pubblico dei rifiuti.

RINVII PREGIUDIZIALI SETTORE AMBIENTE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-254/08	Art. 15 della direttiva 75/442/CEE, come modificato dall’art. 1 della direttiva 91/156/CEE - determinazione delle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TAR della Campania)	Sentenza	No

Scheda 1 - Ambiente**Rinvio pregiudiziale n. C-254/08 - ex art. 267 del TFUE**

“Art. 15 della direttiva 75/442/CEE, come modificato dall’art. 1 della direttiva 91/156/CEE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Corte di Giustizia dell’Unione europea è stata richiesta, dal TAR della Campania, di interpretare l’art. 15, lett. a) della direttiva 2006/12/CE, il quale enuclea il principio “chi inquina paga”, implicante che il costo dello smaltimento dei rifiuti debba essere sopportato dal “detentore” degli stessi. Il detentore, quindi, anche quando non pratica direttamente lo smaltimento ma consegna il rifiuto ad un raccoglitore, deve sopportare i costi del servizio, insieme con i precedenti detentori e l’originario produttore. La normativa italiana concernente il finanziamento del servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti, vigente per il periodo 2006-2007 (D.Lgs. n. 507/1993), prevedeva che il costo di tale servizio, gravante sul detentore, fosse commisurato - sia per gli immobili adibiti a civile abitazione che per quelli destinati all’esercizio di attività di impresa - non già alla quantità dei rifiuti effettivamente prodotta, ma, fra l’altro, al parametro astratto rappresentato da una potenziale “capacità produttiva” di rifiuti attribuita ad essi immobili (a sua volta rapportata all’estensione della superficie immobiliare). Un tale sistema di computo era stato contestato da alcune imprese alberghiere, per essere eccessivamente gravoso nei riguardi della loro categoria. La norma fiscale interna, infatti, fondandosi su criteri indipendenti dalla quantità di materiale di scarto realizzato concretamente, non considerava che - causa le oscillazioni stagionali della presenza di ospiti, nonché l’assenza, talvolta, di servizi di ristorazione all’interno della struttura alberghiera - la quantità di rifiuti degli alberghi sarebbe potuta essere troppo modesta a fronte del contributo richiesto per lo smaltimento. Il giudice italiano aveva quindi interpellato la Corte di Giustizia affinché chiarisse se l’art. 15, predetto, doveva intendersi nel senso per cui il detentore è obbligato a sopportare costi di smaltimento esattamente proporzionati alla quantità effettiva di rifiuti conferiti al raccoglitore e, in caso di risposta positiva, se tale norma ostasse ad una disciplina nazionale che prescindesse da tale riferimento. Al riguardo, la Corte ha chiarito che la direttiva impone al legislatore nazionale di garantire che i costi del servizio in oggetto ricadano sul detentore, lasciando tuttavia libertà agli Stati Membri di definire il modo in cui tale sistema impositivo viene attuato. Pertanto l’art. 15 non osta a che la legge interna addossi detti costi al detentore, proporzionalmente ad un’astratta “capacità produttiva”, piuttosto che alla quantità effettiva di scarti prodotti.

Stato della Procedura

Il 16 luglio 2009 la Corte di Giustizia ha deciso con sentenza il rinvio C-254/08 (267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono, al momento, oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Appalti

PAGINA BIANCA

APPALTI

Nell'ambito del presente settore, si riscontrano n. 5 sentenze, emesse in numero di 4 su rinvii pregiudiziali esperiti da magistrati italiani e, in numero di una soltanto, sulla base di un rinvio proposto da un giudice straniero.

Non si rileva, per nessuno dei pronunciamenti in oggetto, un'idoneità ad incidere a livello finanziario sul bilancio dello Stato italiano.

RINVII PREGIUDIZIALI SETTORE APPALTI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-573/07	Appalti pubblici - Procedure di aggiudicazione - Appalto relativo al servizio di raccolta, trasporto e smarrimento di rifiuti urbani - Assegnazione senza gara di appalto - Assegnazione ad una società per azioni il cui capitale sociale è interamente detenuto da enti pubblici, ma il cui statuto prevede la possibilità di una partecipazione di capitale privato	sentenza	No
Scheda 2 C-376/08	Gare di appalto - Direttiva 31/3/04 n. 2004/18/CE (TAR Lombardia)	sentenza	No
Scheda 3 C-305/08	Direttiva 18/2004 - partecipazione ad appalti di servizi come acquisizione di rilievi geofisici e campionatura a mare - normativa nazionale D. Lgs 163/2006	sentenza	No
Scheda 4 C-196/08	Artt. 43, 49 e 86 CE - modello di società mista pubblico-privata costituita per l'espletamento di un servizio pubblico - affidataria di servizio (TAR Sicilia)	sentenza	No
Scheda 5 C-138/08	Art. 44, n. 3 della direttiva 2004/18/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi - Accertamento dell'idoneità e scelta dei partecipanti. Art. 22 n. 2 e 3 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori.	sentenza	No

Scheda 1 – Appalti**Rinvio pregiudiziale n. C-573/07 – ex art. 267 del TFUE.**

“Appalti pubblici - Procedure di aggiudicazione – Appalto relativo al servizio di raccolta, trasporto e smarrimento di rifiuti urbani – Assegnazione senza gara di appalto – Assegnazione ad una società per azioni il cui capitale sociale è interamente detenuto da enti pubblici, ma il cui statuto prevede la possibilità di una partecipazione di capitale privato” .

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Corte di Giustizia dell'Unione europea è stata richiesta dal TAR della Lombardia di interpretare gli artt. 43 e 49 del Trattato CE, relativi, rispettivamente, alla libertà di stabilimento di impresa e alla libera prestazione dei servizi. In particolare, la Corte è stata richiesta di precisare l'estensione di tali principi con riferimento al settore degli appalti pubblici. La giurisprudenza della stessa Corte di Giustizia, infatti, ha sottolineato la connessione esistente fra i predetti principi e la materia degli appalti affidati dalla pubblica amministrazione: si ritiene, in generale, che le “libertà” di cui si tratta impongano che gli appalti pubblici vengano attribuiti sulla base di procedure di “evidenza pubblica”, cioè basate su un concorso fra tutti i potenziali aventi interesse. Infatti, ove l'appalto fosse affidato direttamente ad un'impresa senza l'applicazione delle regole concorsuali, ne deriverebbe l'irragionevole penalizzazione di tutti gli altri candidati, sia cittadini dello Stato dell'amministrazione aggiudicatrice, sia di altri Stati Membri. Questi ultimi quindi sarebbero, in virtù di tali affidamenti diretti, estromessi “a priori” dal mercato di riferimento, con la conseguenza che la loro libertà di esercitare in quello stesso Stato Membro la loro attività economica, sia attraverso installazione sul suo territorio di una stabile organizzazione (libertà di stabilimento), sia mediante semplice esecuzione delle loro prestazioni (libera prestazione dei servizi), verrebbe violata. Tuttavia, l'affidamento dell'appalto senza pubblica gara viene ritenuto ammissibile quando ricorrano insieme i seguenti requisiti: che l'impresa affidataria appartenga in toto all'amministrazione aggiudicatrice, da sola o insieme ad altre pubbliche amministrazioni; che l'aggiudicatrice eserciti sull'affidataria un controllo pari a quello estrinsecato sui propri servizi; che l'affidataria espliciti la propria attività, in prevalenza, nei confronti dell'aggiudicatrice stessa. Nello specifico, la Corte ha precisato che il primo requisito, relativo al possesso pubblico totalitario, non è compromesso dal fatto che, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, lo statuto della società affidataria, la quale al momento si trovava interamente in mano pubblica, prevedesse la mera possibilità futura che alcune azioni fossero emesse a favore di privati. Circa il secondo requisito, ha precisato che lo stesso viene soddisfatto quando i soggetti pubblici esercitino una pregnante influenza sulle decisioni dell'affidataria, mediante istituzione di appositi organi di rappresentanza, il cui gradimento condizioni le scelte degli altri organi sociali previsti dalle comuni regole societarie.

Stato della Procedura

In data 10 settembre 2009 la Corte di Giustizia ha deciso, con sentenza, il rinvio pregiudiziale C-573/07, ai sensi dell'art. 267 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Appalti**Rinvio pregiudiziale n. C-376/08** – ex art. 267 del TFUE.

“Gare di Appalto – Direttiva 31/3/04 n. 2004/18/CE (TAR Lombardia)” .

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico**Violazione**

La Corte di Giustizia dell'Unione europea è stata richiesta dal TAR della Lombardia di interpretare l'art. 4 della Direttiva 2004/18/CE, sugli appalti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli artt. 43 e 49 del Trattato CE, circa la libertà degli operatori di ogni Stato Membro di esercitare la propria attività economica anche in altri Stati Membri, sia con insediamento, sul loro territorio, di una stabile organizzazione (art. 43), sia attraverso la semplice prestazione dei loro servizi (art. 49). Il giudice del rinvio era stato investito di un caso in cui, indetta una gara di appalto da un Comune italiano, si erano presentati come candidati, tra gli altri, sia un “consorzio stabile di imprese” (quindi di durata almeno pari a cinque anni e finalizzato ad operare nel campo dei contratti pubblici), sia, per conto proprio, una delle imprese aderenti al consorzio stesso. Si precisa che il consorzio non aveva avanzato la sua offerta in nome della stessa impresa che, mentre faceva parte di tale aggregato, si era altresì presentata individualmente. L'amministrazione aveva, poi, estromesso automaticamente il consorzio dalla gara, conformemente all'art. 37 del D. Lgs. 163/2006, che prevede l'applicazione di tale misura nel caso in cui ad una pubblica gara si presentino sia un “consorzio stabile” sia un'impresa che ne faccia parte, anche se il consorzio, come nel caso concreto, non agisca in nome di quest'ultima. In proposito, la Corte ha precisato: che, essendo l'appalto, nella fattispecie, di importo inferiore a quello della “soglia” fissata dalla dir. 2004/18/CE, sopra citata, quest'ultima non è suscettibile di applicazione, per cui la richiesta pregiudiziale di interpretare le norme in essa contenute non deve essere affrontata. Circa l'inerenza degli artt. 43 e 49 TCE, di cui sopra, alla fattispecie considerata e, quindi, la necessità di una loro interpretazione ove riferiti al settore degli appalti, la Corte ha sottolineato che: quando un appalto pubblico è “sotto soglia”, l'applicazione al medesimo dei predetti articoli si impone solo quando esso presenti un “interesse transfrontaliero certo”, cioè comune a più di uno Stato Membro. Si precisa quindi che, quando l'appalto presenta tale requisito, gli articoli 43 e 49 TCE ostano ad una normativa nazionale che escluda automaticamente, dalla candidatura all'affidamento di un tale appalto, un consorzio cui aderisca un'impresa anch'essa partecipante alla gara, anche se il consorzio stesso non sia intervenuto in nome di tale impresa. Detta normativa interna, infatti, penalizza le imprese straniere rispetto a quelle italiane, giacché le prime, rispetto alle seconde, sono maggiormente propense, per inserirsi nel mercato di Stati diversi da quello di appartenenza, a consorziarsi con altre imprese, risultando, pertanto, più esposte alle limitazioni che la legge italiana pone alla candidatura dei consorzi alle pubbliche gare di appalto. Tali limiti, quindi, affliggono la libertà delle imprese estere di operare sul mercato italiano, sia che intendano stabilire in Italia una sede o filiale, sia che vogliano semplicemente erogarvi i propri servizi.

Stato della Procedura

Il 23/12/2009 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C-376/08, ex art. 267 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Appalti**Rinvio pregiudiziale n. C-305/08 – ex art. 267 del TFUE.**

“Direttiva 18/2004 – partecipazione ad appalti di servizi come acquisizione di rilievi geofisici e campionatura a mare - normativa nazionale D. Lgs 163/2006”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Corte di Giustizia dell'Unione europea è stata richiesta dal Consiglio di Stato (Italia) di interpretare gli artt. 1 e 8 della direttiva 2004/18/CE sugli appalti pubblici. Tali articoli intendono definire la nozione di “operatore economico”, come colui che è ammesso a partecipare ad una procedura di evidenza pubblica (concorsuale) per l'aggiudicazione di un appalto da parte di una pubblica amministrazione. In particolare, la Corte è stata investita della questione circa la riconducibilità, entro l'ambito del concetto di “operatore economico”, anche di un ente pubblico che non eserciti professionalmente un'impresa, nel senso che non sia presente regolarmente sul mercato e che non disponga di un'organizzazione aziendale, ma che, tuttavia, sia legittimato ad offrire sul mercato stesso le sue prestazioni economiche, eseguite in modo occasionale a motivo dello scopo essenzialmente non lucrativo dell'ente medesimo. Nel caso sottoposto al giudice del rinvio, si faceva riferimento all'estromissione, da una gara di appalto di servizi indetta da un'amministrazione, di un consorzio costituito da Università e Ministeri italiani. L'esclusione veniva giustificata in quanto detto consorzio non sarebbe rientrato nelle tipologie di soggetti facoltati ad intervenire alla gara stessa, come indicati dall'art. 34 del D. Lgs n. 163/2006. Ci si chiedeva, dunque, se tale esclusione, prevista dal Decreto italiano, fosse compatibile con la normativa comunitaria, quindi se la nozione di “operatore economico”, secondo la disciplina recata dalla dir. 2004/18/CE, davvero non ricomprendesse un ente come quello sopra rappresentato. Al riguardo, la Corte ha chiarito che la categoria comunitaria dell'“operatore economico” ricomprende sia soggetti privati che pubblici e, fra questi ultimi, non solo quelli istituzionalmente preposti all'esercizio di un'attività lucrativa, ma anche quelli aventi finalità istituzionali non economiche (ad esempio enti di ricerca e formazione) e non dotati di un'organizzazione di impresa, purchè legittimati ad offrire sul mercato, anche non continuativamente ma occasionalmente, servizi analoghi a quelli costituenti oggetto dell'appalto. Tuttavia, in sede di giudizio di rinvio, è stato obiettato che, il fatto per cui tali enti vengano ammessi a partecipare a gare di appalti pubblici, potrebbe ledere il principio concorrenziale, in quanto, rispetto ad essi (come dotati di finanziamenti statali), gli altri candidati potrebbero essere non competitivi. La Corte ha replicato che contro tale inconveniente vale l'art. 55 della direttiva, che prevede come, ove il candidato presenti un'offerta “anormalmente bassa” in quanto, ad esempio, usufruisce di aiuto statale, l'amministrazione possa, previa valutazione del caso di specie, escludere detto candidato.

Stato della Procedura

Il 23/12/2009 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C-305/08, ex art. 267 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 4 – Appalti**Rinvio pregiudiziale n. C-196/08 – ex art. 267 del TFUE**

“Artt. 43, 49 e 86 CE – modello di società mista pubblico – privata costituita per l'espletamento di un servizio pubblico – affidataria di servizio. (TAR Sicilia)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Corte di Giustizia è stata richiesta dal TAR Sicilia di interpretare gli artt. 43 e 49 TCE, relativi alle libertà, rispettivamente, di stabilimento e di prestazione dei servizi sull'intera area UE. In particolare, si è richiesto alla Corte di chiarire se - ove un'amministrazione affidi l'esecuzione di prestazioni miste di lavori e servizi, senza previa procedura concorsuale, ad una società cui partecipano sia enti pubblici che privati - risultino violati gli articoli del Trattato sopra menzionati. A tal proposito, la Corte ha sottolineato che, innanzitutto, una concessione “pubblica” è ipotesi distinta dall'appalto “pubblico”, in quanto, mentre nell'appalto la remunerazione dell'affidatario è interamente rappresentata da un corrispettivo fisso erogato dall'amministrazione, nella concessione, per converso, l'intero compenso o parte di esso si sostanzia negli utili, variabili, che l'affidatario ricava dalla gestione dei lavori o del servizio stessi eseguiti. Posta tale premessa, si ritiene, quindi, che le “concessioni” da parte di amministrazioni pubbliche vadano attribuite a soggetti selezionati attraverso procedure “di evidenza pubblica”, quindi mediante “gare” il cui vincitore risulti scelto in base ad attenta comparazione dei requisiti delle varie offerte. Diversamente - ove non si ricorresse a procedure concorsuali, nelle quali tutte le imprese, italiane e comunitarie, sono legittimate in linea di massima a partecipare - verrebbe leso il principio per cui gli operatori di ogni Stato Membro debbono essere posti nelle condizioni di esercitare la loro attività sia sul territorio del loro Stato, sia su quello di tutti gli altri facenti parte delle Comunità, installandovi o meno una stabile organizzazione (artt. 43 e 49 TCE). Un'eccezione all'obbligo di affidamento mediante pubblica gara, tuttavia, è ammessa quando il concessionario sia una società partecipata solo da amministrazioni pubbliche che esercitino su di essa un controllo analogo a quello rivolto ai propri servizi e, peraltro, sussista l'ulteriore circostanza per cui l'attività dell'affidataria risulti essenzialmente indirizzata nei confronti delle stesse amministrazioni socie. La possibilità che una tale società ottenga l'affidamento in via diretta e non concorsuale si giustifica in virtù del fatto per cui, in questo caso, l'affidamento diretto non si risolve in un trattamento privilegiato di un'impresa privata a danno di altra impresa privata, in quanto la concessionaria è interamente pubblica. Diverso il caso in cui ad aspirare alla concessione è una società partecipata sia da soci pubblici che da privati. Al riguardo, la Corte ha stabilito che l'affidamento a favore di tale società può non seguire ad una pubblica gara, a condizione, tuttavia, che la stessa gara sia stata indetta per scegliere il medesimo socio privato. Infatti, ove il privato sia stato selezionato in base ad attitudini professionali dimostrate nell'ambito di una prassi concorsuale, un'ulteriore gara per l'affidamento della concessione si rende superflua.

Stato della Procedura

Il 15/10/2009 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C-196/08, ex art. 267 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 5 – Appalti**Rinvio pregiudiziale n. C-138/08 – ex art. 267 del TFUE.**

“Art. 44, n. 3 della direttiva 2004/18/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al coordinamento di procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Corte di Giustizia è stata richiesta, dal Fovarosi Iteletabla (Ungheria), di interpretare l'art. 22 della direttiva 93/37/CEE, sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, come modificata dalla dir. 97/52/CE. Tale normativa dispone che gli appalti di lavori, quando l'appaltante è rappresentato da un'Amministrazione (si parla allora di “appalti pubblici di lavori”), debbano essere affidati in linea di massima su espletamento di pubblica gara. Tale procedura, infatti, è quella più in accordo con il principio della libera concorrenza, in quanto possono parteciparvi tutte le imprese interessate. La procedura negoziata, invece, prevede che la partecipazione al procedimento, finalizzato all'aggiudicazione dell'appalto, sia consentita non a tutti gli aspiranti, ma solo a quanti, fra di essi, siano stati effettivamente destinatari di un invito a partecipare emesso dalla Pubblica Amministrazione, in quanto previamente riconosciuti, da quest'ultima, in possesso di sufficienti requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica (artt. 20-26 della stessa direttiva). Pertanto, sono soltanto tali candidati a qualificarsi “idonei” ad intervenire nella sequenza procedimentale successiva detta di “negoziato”, che culmina poi nell'attribuzione dell'appalto ad uno dei medesimi candidati. Tale procedura “negoziata” è ammessa solo nelle seguenti circostanze, elencate all'art. 7, n. 2 della direttiva: previo esperimento di procedure aperte o ristrette in cui siano state presentate offerte irregolari o inaccettabili, o in caso di lavori realizzati per scopi non lucrativi, ovvero in casi eccezionali in cui gli imprevisti non consentano una fissazione preliminare dei prezzi. Alla Corte è stato richiesto, in particolare, di interpretare l'art. 22 della direttiva stessa, il quale stabilisce che, in caso di ricorso a procedure negoziate, il numero dei candidati ammessi a “negoziare” non può essere inferiore a tre, sempre a condizione che sussista un numero sufficiente di candidati idonei. A tal proposito il supremo giudice comunitario ha chiarito come, pur essendo il “tre” considerato come numero “minimo” di partecipanti, non si può ritenere che, quando oggettivamente tale numero non sia raggiungibile, la procedura negoziata debba necessariamente arrestarsi. Infatti, i candidati invitati a fare l'offerta e, quindi, scelti per la negoziazione, sono quelli, fra i manifestanti interesse a partecipare, che effettivamente sono riconosciuti dall'amministrazione come muniti dei requisiti sopra menzionati. Quindi, se il numero dei candidati con tali requisiti non raggiunge le tre unità - in quanto solo due di essi sono, oggettivamente, portatori dei requisiti di cui sopra - non è escluso che risulti comunque garantita una concorrenza reale, per cui la procedura negoziata può regolarmente proseguire, con la susseguente richiesta di “negoziato” rivolta solo ai due operatori ammessi.

Stato della Procedura

Il 15/10/2009 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C-138/08, ex art. 267 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Comunicazioni

PAGINA BIANCA

COMUNICAZIONI

Il presente settore annovera 4 sentenze, di cui una soltanto emessa a definizione di questione pregiudiziale sollevata, ai sensi dell'art. 267 TFUE (già art. 234 TCE), da un giudice italiano. Si annoverano, per il resto, 3 sentenze relative a rinvii esperiti da giudici di altri Stati Membri.

Nessuna delle fattispecie considerate risulta costitutiva di effetti finanziari.

RINVII PREGIUDIZIALI SETTORE COMUNICAZIONI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-343/07	Utilizzazione marchi internazionali concernenti il commercio della birra – protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari – Regolamento 2081/92/CEE e Regolamento 1347/01/CE (Corte d'Appello di Torino)	sentenza	No
Scheda 2 C-192/08	Artt. 4, n. 1, art. 5 e 8 – Direttiva 2002/19/CE – Accordi di interconnessione tra imprese di telecomunicazioni – Completezza delle autorità nazionali di regolamentazione – Impresa che non detiene un significativo potere di mercato	sentenza	No
Scheda 3 C-324/08	Direttiva n. 89/104/CE – marchi di impresa – immissione in commercio in un Paese UE di prodotti recanti un marchio – consenso espresso o implicito del titolare all'immissione	sentenza	No
Scheda 4 C-302/08	Art. 5 del regolamento (CE) 1383/2003 – titolari di “marchio comunitario” e di “marchi IR” – richiesta di intervento delle autorità doganali in caso di merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale.	sentenza	No

Scheda 1 – Comunicazioni**Rinvio pregiudiziale n. C-343/07 – ex art. 267 del TFUE**

“Utilizzazione dei marchi internazionali concernenti il commercio della birra”
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole

Violazione

La Corte di Giustizia dell'Unione europea è stata richiesta, dalla Corte di Appello di Torino, di interpretare alcune norme di cui ai Regolamenti 1347/2001 e 2081/92. Quest'ultimo reca la disciplina riguardante le diciture “denominazione di origine protetta” (DOP) e “indicazione geografica protetta” (IGP), con le quali si attribuisce alla denominazione di un prodotto alimentare, recante un riferimento geografico, una speciale tutela. La DOP e la IGP si ottengono tramite una procedura comunitaria di “registrazione”. Quest'ultima viene concessa ove, tra il prodotto e l'indicazione geografica presente nella denominazione ad esso apposta, sussista uno stretto nesso. L'intensità di tale nesso presuppone non solo che l'ambiente geografico segnali il luogo di origine o della lavorazione di quel prodotto, ma altresì che, nell'opinione comune, le qualità tipiche dello stesso prodotto, così denominato, siano ritenute esistenti solo ove questo sia stato realizzato, effettivamente, in quella località geografica. La registrazione, quindi, viene negata quando la denominazione è “generica”, cioè quando la località geografica in essa riportata, seppur indicava, in origine, una connotazione speciale di un certo prodotto, è passata ad indicare, attualmente, un prodotto in generale, realizzato secondo una certa ricetta ma, eventualmente, realizzato in area geografica diversa da quella originaria. La registrazione è disposta dalla Commissione europea. Dal momento della registrazione, la denominazione consegue una forte tutela, per cui viene inibito qualsiasi uso - per prodotti analoghi a quelli con denominazione IGP o DOP- di denominazioni o simili che la imitino o evochino. Nel caso di specie, la Commissione ha consentito la registrazione, come IGP, della denominazione “Bayerischer Bier” applicata alla birra prodotta da alcuni birrai bavaresi. Si è chiesto alla Corte se tale registrazione fosse valida, ovvero se la denominazione in questione dovesse intendersi come non meritevole della tutela IGP, in quanto “generica”. Pertanto, la Corte è stata richiesta di interpretare il Reg. 2081/92, laddove indica i presupposti della registrazione. La Corte ha chiarito che attualmente, nell'opinione comune, la dicitura “birra bavarese” non contrassegna il genere “birra” - senza ulteriore specificazione e ovunque prodotto - ma una peculiare qualità di birra che, in quanto prodotta in Baviera, assume un'eccellenza non riscontrabile in altri prodotti affini. Pertanto la denominazione “birra bavarese” non è generica e la registrazione quale IGP è valida. Tuttavia, la società olandese produttrice di una birra denominata “Bavaria”, ha diritto, per l'art. 14 punto 2 del Reg. 2081/92, a continuare l'uso di quest'ultima denominazione, in quanto registrata come marchio - secondo la normativa comunitaria sui marchi - in buona fede e prima della data della domanda per la registrazione, quale IGP, della denominazione “Bayerischer Bier”.

Stato della Procedura

Il 2/7/ 2009 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C-343/07 ex. Art. 267 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Comunicazioni**Rinvio pregiudiziale n. C-192/08 - ex art. 267 del TFUE**

"Artt. 4, n. 1, art. 5 e 8 – Direttiva 2002/19/CE – Accordi di interconnessione tra imprese di telecomunicazioni – Completezza delle autorità nazionali di regolamentazione"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Corte di Giustizia dell'Unione europea è stata richiesta, dal Korkein Hallinto oikeus (Finlandia), di interpretare alcune disposizioni contenute nella direttiva 2002/19/CE. Tale direttiva attiene al settore della comunicazione elettronica ed è ispirata all'esigenza di favorire, in tale ambito, l'apertura dei mercati nazionali degli Stati Membri alla libera concorrenza e, conseguentemente, la realizzazione di servizi ottimali per il consumatore. Uno dei presupposti, indicati dalla direttiva in questione, per favorire la competitività delle imprese operanti nel settore nonché l'offerta di prestazioni sempre più efficienti, è quello per cui gli Stati Membri debbono incoraggiare la realizzazione, fra le imprese medesime (siano queste tutte stabilite nello stesso Stato, o anche in altri Stati Membri), di accordi di "interconnessione", funzionali a garantire una sinergia di forze orientate al potenziamento dell'efficienza dell'offerta. In particolare, attraverso gli accordi in oggetto, ogni impresa di comunicazione elettronica può accedere alle risorse delle partners contrattuali, così che attraverso il collegamento fisico e logico delle reti di comunicazione di tutte le paciscenti, i clienti di una impresa possano comunicare con gli utenti delle altre e viceversa, realizzandosi pertanto un'estensione e miglioramento complessivi del servizio. Nello specifico, l'art. 4 della direttiva citata, sulla cui interpretazione la Corte di Giustizia è stata interpellata, dispone che gli operatori di reti pubbliche di comunicazione sono vincolati - se ne è fatto richiesta da altri operatori titolari di un'autorizzazione dello stesso tipo - all'"obbligo" di negoziare, con questi ultimi, accordi di "interconnessione". A tal proposito, la Corte ha precisato che: l'art. 4 relativo al suddetto obbligo, interpretato combinatamente ai "considerando" della direttiva, si deve interpretare nel senso che la posizione di obbligatorietà stessa deve essere riferita solo alle imprese di comunicazione che possono definirsi "operatori di reti pubbliche" e non anche agli altri operatori del settore; che tale obbligo a negoziare – poiché la negoziazione medesima deve essere improntata a buona fede e deve essere funzionale a stimolare la concorrenza, incrementando la competitività di tutte le imprese interconnesse e non di alcune soltanto di esse – non possa ritenersi adempiuto, ma anzi violato, quando un'impresa, non detentrici di quota significativa di mercato, proponga l'interconnessione ad un'altra impresa, a condizioni negoziali tali da ledere lo stesso principio concorrenziale. Termini contrattuali siffatti ricorrono quando vengano fissati unilateralmente dall'impresa proponente e, inoltre, siano diretti ad impedire ai clienti dell'altra impresa la fruizione dei servizi erogati dalla proponente stessa.

Stato della Procedura

Il 5/3/2009 la Corte di Giustizia ha deciso, con sentenza, il rinvio C-192/08 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sono rilevati oneri finanziari.

Scheda 3 – Comunicazioni**Rinvio pregiudiziale n. C-324/08 - ex art. 267 del TFUE**

“Direttiva n. 89/104/CE – marchi di impresa – immissione in commercio in un Paese UE di prodotti recanti un marchio – consenso espresso o implicito del titolare all'immissione”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Corte di Giustizia dell'Unione europea è stata richiesta, dalla Cassazione dei Paesi Bassi, di interpretare l'art. 7, n. 1 della direttiva 89/104/CEE, in materia di marchi di impresa, come modificata dall'Accordo del 2/5/92 sullo Spazio Economico Europeo (SEE). Tale direttiva disciplina la tutela concessa al marchio “registrato”, disponendo, fra l'altro, che: il titolare di esso può impedire l'uso di marchi identici per prodotti identici, nonché di marchi analoghi per prodotti analoghi, quando a motivo di tale somiglianza ne derivi confusione per il pubblico. Tale tutela trova, tuttavia, un limite nell'art. 7 di cui sopra, il quale stabilisce che il titolare del marchio non può vietarne l'uso per prodotti che egli stesso ha immesso nella Comunità (o nel SEE), ovvero che siano stati immessi, nello stesso territorio, da altri, ma con il suo consenso. La giurisprudenza comunitaria ritiene che tale consenso possa essere anche tacito, cioè non espresso mediante significanti verbali, ma attraverso comportamenti che esprimano senza equivoci la volontà di consentire l'uso del marchio stesso. Nel caso di specie, il titolare di un marchio aveva concesso ad altro operatore la “licenza” di commercializzare prodotti contrassegnati dal marchio in questione. Il licenziatario, poi, aveva consentito l'uso di detto marchio ad un terzo. Quest'ultimo, a sua volta, ma senza il consenso “esplicito” né del titolare, né del primo licenziatario, aveva attribuito l'uso del marchio ad un ennesimo operatore, che si era quindi visto contestare, da parte del titolare originario, l'uso del distintivo in oggetto. Tutte le immissioni in commercio erano state attuate nello spazio SEE. È stato chiesto alla Corte se, nel caso di specie, il titolare del marchio non avesse esaurito il diritto di opporsi al suo uso da parte dell'ultimo utilizzatore, in quanto si potesse ipotizzare, da parte del titolare medesimo, un consenso “tacito” all'immissione nel territorio SEE del prodotto contrassegnato da tale marchio, pur essendo realizzata, detta immissione, ad opera di soggetto non legato al titolare da alcun legame economico. La Corte ha ritenuto applicabile, sul punto, la sentenza C-414/99, la quale ha ammesso che il consenso del titolare del marchio possa essere tacito, pur riferendosi ad un caso leggermente diverso da quello in oggetto: in quella circostanza, infatti, un operatore non legato economicamente al titolare del marchio aveva commercializzato il prodotto, recante quello stesso marchio, nell'area SEE, dopo averlo tuttavia immesso, in un primo momento, al di fuori di tale spazio. Al riguardo, la Corte ha precisato che la nozione di consenso “tacito” è applicabile anche al caso in cui la merce, recante il marchio, sia stata oggetto di una catena di transazioni tutte interne al SEE.

Stato della Procedura

IL 15/10/09 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C-324/08, ex art. 267 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sono rilevati oneri finanziari.